



P.U. 97-1/2025

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI TIVOLI**

**Ufficio Fallimenti e Procedure Concorsuali**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Designato, dott.ssa Beatrice Ruperto, nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore P.U. n. 97-1/2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12/12/2025, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

visto il ricorso *ex art.* 67 e ss. CCII, presentato dai ricorrenti GABRIELE PIERSANTI, nato a Roma il 06/08/1964 (C.F. FLCSDR63P44F127Z) e SANDRA FALCETTA, nata a Roma il 04/09/1963 entrambi residenti in Mentana alla Via Nomentana 52, con l'assistenza del dott. Emmanuele Fortugno, nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi presso l'Ordine dei Commercialisti di Tivoli, rappresentati e difesi dall'avv. Viviana Nisti;

viste le successive integrazioni del 20/6/2025 e 9/7/2025;

richiamato, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69 CCII, il decreto di apertura della procedura del 26/8/2025, adottato ai sensi dell'art. 70, comma 1, CCII;

considerato che, a seguito della comunicazione della proposta, del piano e delle integrazioni, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, l'OCC, con la relazione depositata a norma dell'art. 70, comma 6, CCII in data 2.10.2025, ha dato atto del deposito di osservazioni da parte dei creditori Agenzia delle Entrate Riscossione e Olympia SPV e per essa, quale mandataria, doValue Spa, pervenute nel termine di legge;

rilevato, in particolare, che l'Agenzia delle Entrate Riscossione non si è opposta alla omologa, precisando il credito vantato pari ad € 540,61, comprensivo degli interessi maturati, mentre la società Olympia SPV e per essa, quale mandataria, doValue Spa, in veste di creditore ipotecario, quantificando il credito pari ad € 167.567,96, come da atto di precetto, così concludeva *“ritenendo non congruo il piano proposto e più vantaggiosa l'ipotesi liquidatoria per l'istante, si chiede che esso venga respinto ovvero modificato in senso favorevole alla creditrice ipotecaria, che altrimenti ne subirebbe un danno ingiusto”*, eccependo in particolare l'incongruenza del valore attribuito nel piano all'immobile di proprietà dei ricorrenti, gravato da ipoteca e sottoposto alla procedura esecutiva R.G.E. n. 249/2023 dinanzi al Tribunale di Tivoli, rispetto alla stima effettuata



nell'elaborato peritale redatto dal nominato CTU nella predetta procedura, pari ad € 102.370,00, nonché l'incongruenza dell'importo delle spese mensili quantificate dall'OCC;

letta la relazione del Gestore ex art. 70, comma 6, CCII, con la quale, relativamente alla precisazione del credito dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, si è proceduto all'integrazione del piano;

considerato invece che, nella medesima relazione, rispetto alle osservazioni presentate dal creditore Olympia SPV e per essa, quale mandataria, doValue Spa, l'OCC, ha confermato l'ammontare delle spese necessarie per il sostentamento dei sig.ri Falcetta e Piersanti, quantificate in € 1.430,00 mensili, mentre ha proposto la *“modifica dell'attuale rata prevista pari ad € 601,38, con una rata maggiore di € 661,52 che consenta una soddisfazione in percentuale del creditore sul maggior credito oggi calcolato pari al 50,37%”*, per 138 rate complessive, evidenziando come l'importo offerto con il piano alla Banca creditrice, pari ad € 84.287,64, risulti in definitiva maggiore rispetto a quello che si sarebbe ottenuto all'esito dell'asta (tenuto conto che *“il bene è stato valutato in € 102.370,00, l'offerta minima della vendita all'asta sarebbe pari ad € 76.777,50 (riduzione di legge del 25%)”* e dovendo altresì essere detratti i costi della procedura);

considerato che, all'udienza del 12/12/2025, fissata per l'omologa, sentito il procuratore delle parti, il Tribunale si è riservato;

visto l'art. 70, comma 7, CCII secondo cui *“il giudice, verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano, risolve ogni contestazione, omologa il piano con sentenza con la quale dichiara chiusa la procedura disponendone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata”*;

tenuto conto che, come da allegata documentazione, il piano di ristrutturazione elaborato presenta i requisiti di idoneità, fattibilità e congruità richiesti dalla normativa, consentendo il risanamento del debito dei consumatori nonché il superamento della crisi da sovraindebitamento in atto, rappresentando al contempo una soluzione vantaggiosa anche per i creditori ai quali è concesso evitare la procedura di liquidazione del debitore e recuperare, seppur parzialmente, le somme vantate;

osservato che, nel caso di specie, i ricorrenti offrono ai propri creditori una percentuale di soddisfazione presumibilmente non inferiore a quella ritraibile in sede liquidatoria, come indicato nella proposta, senza intaccare il *minimum* necessario per le proprie esigenze vitali;

ritenute superate le contestazioni avanzate da Agenzia delle Entrate Riscossione a fronte della modifica del piano effettuata dal Gestore con integrazione del credito così come precisato dal creditore;

rilevato invece che, all'esito dei chiarimenti forniti dal Gestore della crisi e dai debitori, le eccezioni sollevate dal creditore Olympia SPV e per essa, quale mandataria, doValue Spa, non possono trovare accoglimento, dovendosi condividere le valutazioni operate dall'OCC nella propria relazione, sia in ordine alla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, in quanto il credito dell'opponente appare possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di



liquidazione controllata, sia in ordine alla soluzione prospettata circa i tempi e le modalità per superare la crisi da sovraindebitamento che soddisfa l'esigenza di una corretta pianificazione dell'operazione di ristrutturazione del debito, consentendo ai debitori di avere esatta contezza delle risorse effettivamente destinabili a tutti i creditori coinvolti nell'iniziativa, stante anche la finalità della procedura di sovraindebitamento che mira a tutelare i diritti di tutte le parti coinvolte e favorire il rapido ed efficace superamento della crisi;

osservato, dunque, che i ricorrenti, sulla scorta del valore attribuito all'immobile staggito da parte del perito stimatore nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E. n. 249/2023 dinanzi al Tribunale di Tivoli, propongono il pagamento del 50,37% a favore del creditore pignoratizio, ossia l'importo di 84.287,64, e considerato quindi che l'offerta di pagamento appare superiore al valore del bene realizzabile in un contestato liquidatorio, anche sulla base di quanto attestato dall'OCC;

ritenuto altresì che l'importo delle spese necessarie per il sostentamento dei ricorrenti, quantificate in € 1.430,00, appare coerente rispetto alla documentazione prodotta e risponde alle esigenze di prima necessità manifestate dagli stessi, tenuto anche conto della patologia che affligge la sig.ra Falcetta;

osservato che, in definitiva, la proposta di piano soddisfa i requisiti di cui agli artt. 68 e 69 CCII e che il gestore ha attestato la veridicità dei dati acquisiti e la completezza della documentazione prodotta mentre non sono emersi atti in frode ai creditori;

evidenziato, in ultimo, che il compenso spettante al Professionista con i compiti dell'OCC dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano: l'art. 71, comma 4, CCII dispone, invero, che *“il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”*;

visti gli artt. 70 e 71 CCII

#### **P.Q.M.**

**omologa** il piano proposto dai ricorrenti GABRIELE PIERSANTI, nato a Roma il 06/08/1964 (C.F. FLCSDR63P44F127Z) e SANDRA FALCETTA, nata a Roma il 04/09/1963 entrambi residenti in Mentana alla Via Nomentana 52;

**dispone** che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

**dispone** che il professionista nominato con funzioni di OCC, dott. Emanuele Fortugno, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;

**dispone**, inoltre, che il professionista:

- a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, secondo quanto prescritto dall'art. 71 comma 4, CCII;
- b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
- c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);



d) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;

**dispone**, sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché il divieto per i debitori di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

**dispone** che la sentenza che provvede sull'omologazione sia comunicata ai creditori e pubblicata entro i due giorni successivi a norma dell'art. 70, commi 1 e 8, CCII;

**avverte:**

- che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;
- che, ai sensi dell'art. 72 CCII, l'omologa potrà essere revocata su istanza di un creditore, dell'OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- che il giudice provvederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora questo sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo;

**dichiara** chiusa la procedura ai sensi dell'art. 70, comma 7, CCII.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e all'OCC.

Il Giudice Designato  
dott.ssa Beatrice Ruperto

